aprile 2014 / no.65

ISSN 2039-540X

Press

Professione Economica e Sistema Sociale

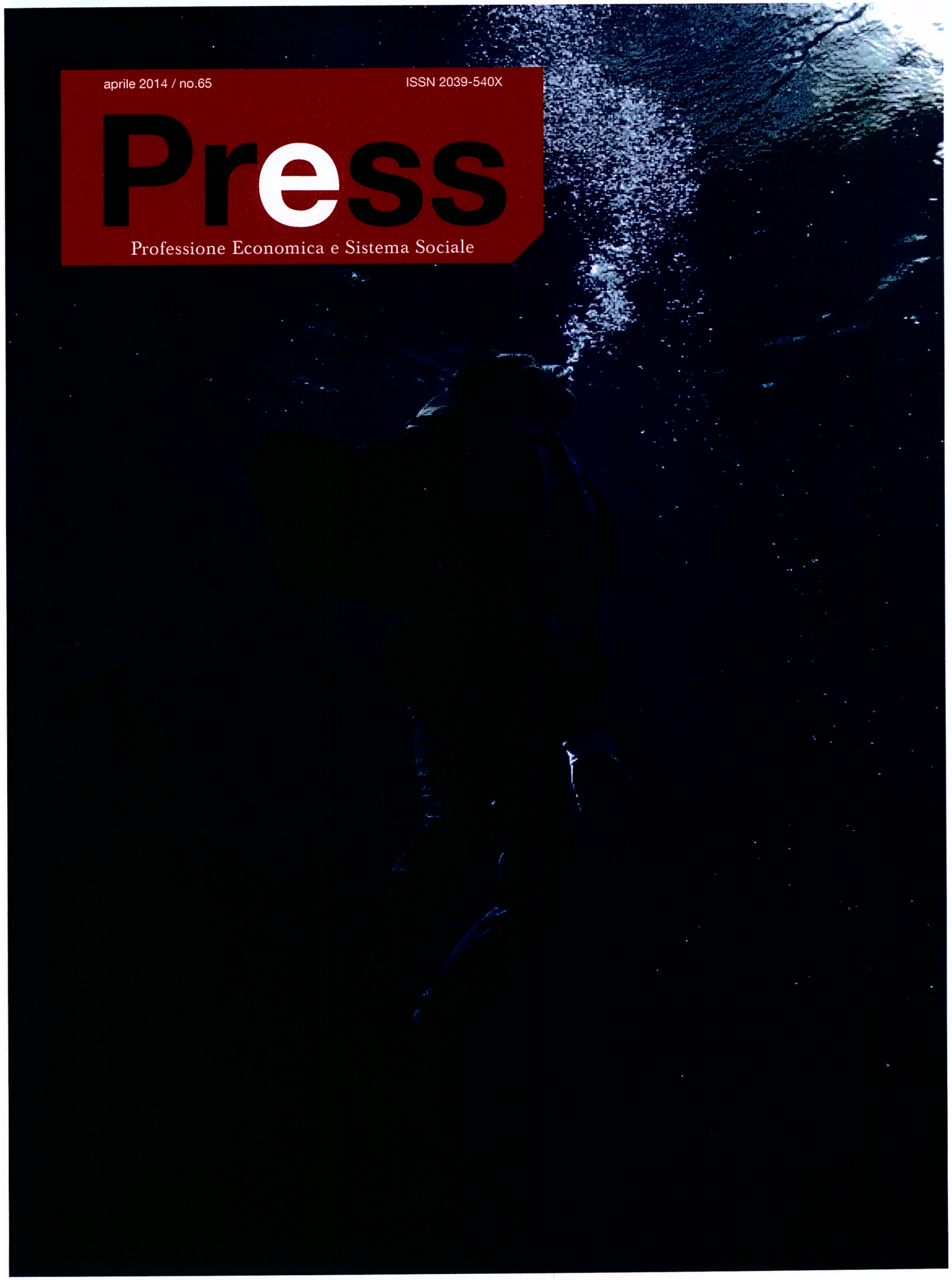

Press

Sommario/aprile

Greco: "Il concordato preventivo nel letto di Procuste della «transazione fiscale»"
- Pag. 4

Michelotti: "Il commissario giudiziale nel concordato con riserva"
- Pag. 16

EDITORIALE
3 | Maria Luisa Campise

L'INTERVENTO
4 | Giuseppe Greco
8 | Giulio Nicola Nardo
14 | Cristina Bauco
16 | Franco Michelotti
18 | Patrizia Riva
22 | Marcello Pollio
24 | Emanuele Mattei

PRIMO PIANO
28 | Luca Santi, Luigi Butti

WCOA 2014
31 | Ifac

DIAMO I NUMERI
58 | Osservatorio economico

PROFESSIONE E TEMPO LIBERO
60 | Letti per voi

Riva: "Attestatore e Pre-Commissario, tra deontologia e auto-riesame"
- Pag. 18

Pollio: "Gestire la crisi, non tutto è così semplice"
- Pag. 22

Attestatore e Pre-Commissario, tra deontologia e auto-riesame

Patrizia Riva *Odcec di Monza, Professore Aggregato Università del Piemonte Orientale*

Due figure professionali chiamate a svolgere differenti compiti e la cui coesistenza non può che portare benefici effetti

L'introduzione in caso di Concordato Preventivo del ruolo del cosiddetto Pre-Commissario o Commissario Giudiziale nominato nella fase di concordato in bianco ha comportato la necessità di riflettere sul delicato rapporto che si deve instaurare tra i controllori posti dalla legge fallimentare a presidio di questa fase. Da un lato, infatti, la norma ha sin dall'inizio previsto che l'azienda individui l'Attestatore del piano ossia un professionista indipendente, iscritto all'Albo dei revisori cui sono demandati compiti rilevanti di verifica sulla situazione contabile iniziale e sul piano in corso di definizione da parte dell'azienda, ma al quale non è riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale. Dall'altro, ora la stessa norma ha previsto la possibilità di affiancargli un secondo organo di controllo anticipando, rispetto al momento della ammissione al concordato in bianco, la nomina del Commissario Giudiziale che è pubblico ufficiale e i cui compiti in questa fase possono rivelarsi particolarmente importanti se svolti con equilibrio.

Il Pre-Commissario si muove a parere di chi scrive in differenti direzioni. È innanzitutto opportuno che egli prenda contatto direttamente con l'azienda per verificare quale sia la situazione in cui la stessa versa.

Particolare attenzione deve essere posta sulla valutazione della capacità della stessa azienda di muoversi per la composizione del piano verificando se siano o meno al lavoro le figure professionali caratteristiche che in questa fase solitamente la affiancano nella preparazione del piano concordatario e dell'istanza - advisor e legale - ma, soprattutto, assicurandosi che sia stato individuato in tempo utile l'Attestatore. Sempre nei confronti dell'azienda il Pre-Commissario sarà chiamato a prendere visione delle informative periodiche prodotte e ad esprimersi su di esse. Dovrà inoltre verificare che non siano poste in essere condotte dannose per i creditori che possano indurre, come richiesto dalla legge fallimentare, alla immediata segnalazione al Tribunale e alla formulazione di un giudizio negativo sulla situazione in cui versa l'azienda mediante la redazione della relazione ex art. 173 l.f..

Ci si vuole focalizzare però in questa sede sul rapporto che necessariamente si viene ad instaurare tra il Pre-Commissario e l'Attestatore[1].

Il Pre-Commissario dovrà in primo luogo verificare se l'Attestatore scelto possegga i requisiti di indipendenza previsti dalla norma, intervenendo qualora giudichi che i medesimi non sussistano e segnalando le eventuali anomalie riscontrate in primo luogo all'Attestatore stesso, quindi all'azienda e al Tribunale. L'assoluta indipendenza dell'Attestatore in coerenza con gli standard elevatissimi stabiliti dalla normativa rappresenta infatti una importantissima garanzia ex ante per i creditori sulla qualità del lavoro dell'Attestatore.

Pare però a chi scrive che nell'interesse del successo delle operazioni di ristrutturazione il compito del Pre-Commissario non possa e non debba essere relegato a quello svolto da un osservatore "fuori-campo" che si limiti a valutare la corretta identità degli attori in scena.

La presenza del Pre-Commissario, quando si instauri con l'Attestatore, un rapporto ispirato alla trasparenza, alla deontologia professionale e a rispetto reciproco dei ruoli, rafforza notevolmente le potenzialità di azione dell'Attestatore. Conviene ricordare in questa sede che, prima della introduzione della figura del Pre-Commissario, l'Attestatore scomodo che fosse giunto a conclusioni non condivise dall'azienda poteva essere - e spesso era - semplicemente sostituito[2]. La società poteva

recedere dal mandato, o indurre l'Attestatore al recesso, senza che il lavoro di revisione da questi svolto lasciasse tracce rilevanti se non in sede di eventuale successiva insinuazione al fallimento del professionista. Una tale scelta dell'azienda resta naturalmente ancora possibile, ma comporta sicuramente la necessità di fornire dei chiarimenti nell'ambito delle informative al Tribunale e quindi, se nominato, al Pre-Commissario. Tale comportamento dell'azienda risulta ancor più distonico qualora, come pare auspicabile a chi scrive e pur nella consapevolezza che non si tratti di un orientamento condiviso, il citato Attestatore si sia confrontato con il Pre-Commissario al momento dell'assunzione del proprio incarico o al momento della nomina di quest'ultimo se successiva, illustrando al medesimo l'impostazione delle proprie verifiche e condividendo i principi di riferimento per lo svolgimento del lavoro. In proposito è solo il caso di ricordare che recentemente è stato reso pubblico anche se ad oggi solo in bozza[3] il documento *Principi di attestazione dei piani di risanamento*[4] che costituisce senz'altro un utile riferimento.

È opportuno ricordare che, come ben chiarito nei citati principi, i professionisti chiamati a svolgere questi due delicati compiti operano entrambi - a prescindere dalla provenienza della propria nomina - in situazione di indipendenza dall'azienda, e che ai medesimi la legge fallimentare riconosce compiti differenti. L'Attestatore verifica la situazione di partenza del piano ed esprime il proprio giudizio sulla

(1) "*Crisis and controls: the italian model*", P. Riva, R. Provasi, in *Corporate Ownership and Control*, Vol. 11, Issue 1, 2013.

(2) Riva P., "Il rischio di selezione avversa sul mercato degli attestatori e i fattori necessari per limitarlo", in *Il Fallimentarista*, Giuffrè Editore, settembre 2012.

(3) I principi sono pubblicati per commenti sul sito http://www.accademiaaidea.it/g-s-a-attivi/consultazione-su-principi-di-attestazione-dei-piani-di-risanamento/.

(4) Il documento è stato redatto a cura di AIDEA (Accademia Italiana Di Economia Aziendale), IRDCEC (Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), APRI (Associazione Professionisti Risanamento Imprese), OCRI (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese).

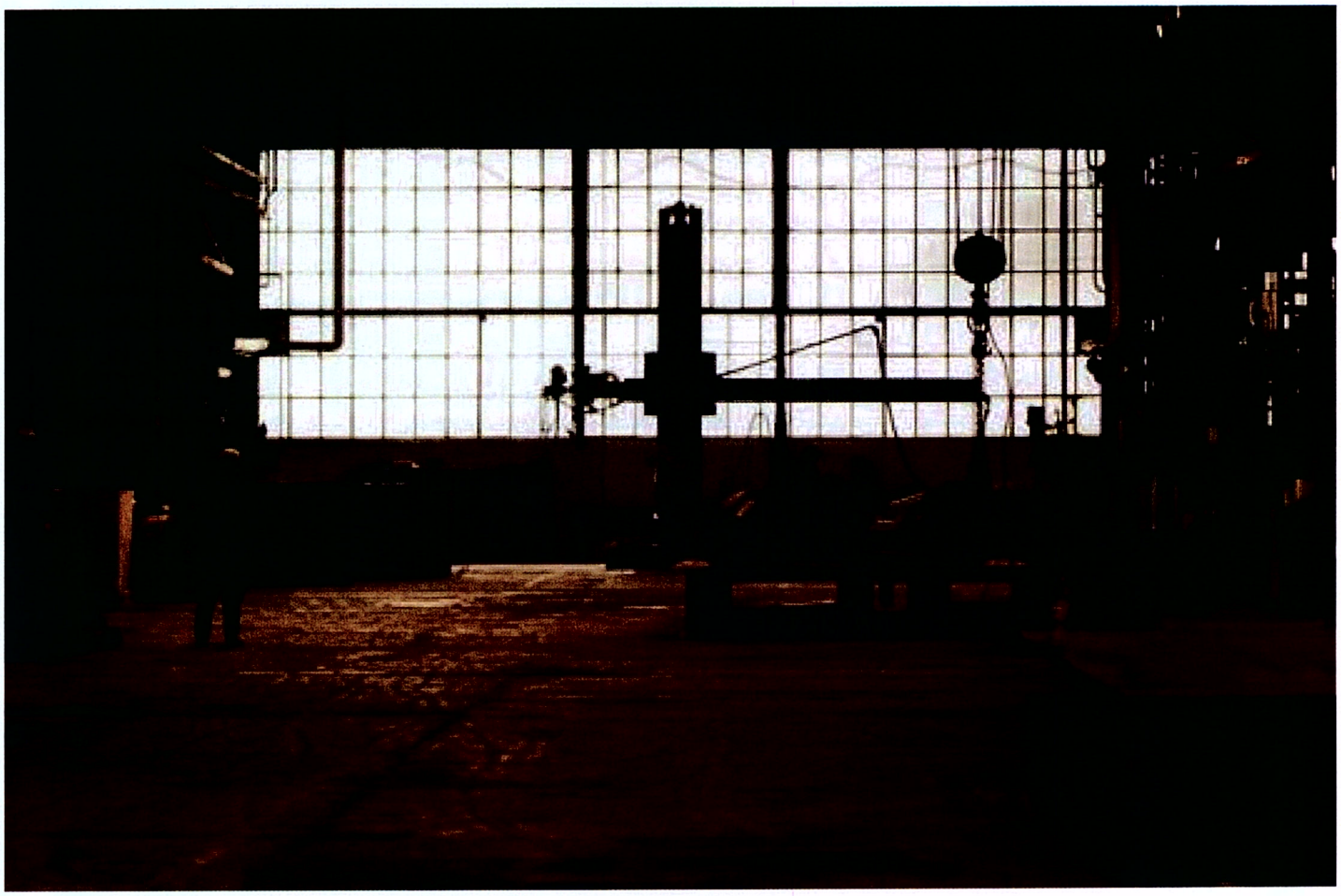

fattibilità del piano come esso è predisposto dalla azienda, ponendo attenzione sul presente e sul futuro, ma prescindendo dall'analisi del passato e dalla valutazione dell'alternativa fallimentare (salvo il caso specifico del concordato in continuità) [5]. Il Pre-Commissario - che nella maggior parte dei casi coinciderà da un punto di vista soggettivo con il Commissario nominato contestualmente alla successiva ammissione della domanda di concordato - deve spingersi invece oltre svolgendo, stanti per altro i suoi più importanti poteri di indagine in quanto pubblico ufficiale, anche verifiche utili ad apprezzare ai sensi dell'art. 173 l.f., c. 1 se il debitore abbia occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode. A tale fine verifica anche i precedenti bilanci e pone l'attenzione sulle situazioni del passato che influenzano la situazione attuale e il piano stesso.

Pare a chi scrive che le due figure certamente non possano essere considerate sovrapponibili e che, al contrario, la coesistenza delle stesse non possa che portare benefici effetti.

Perché ciò sia possibile è però indispensabile il raggiungimento di un complesso punto di equilibrio:

i) in primo luogo rifiutando la più semplicistica logica del conflitto e della contrapposizione tra professionisti anche in nome delle norme deontologiche che vincolano entrambi i soggetti;
ii) in secondo luogo impostando i rapporti al sostanziale rispetto dei differenti ruoli assunti nella specifica situazione;
iii) infine, avendo presente che la condivisione dei principi di riferimento e dei criteri di impostazione delle verifiche deve rappresentare l'opportunità di un migliore presidio *ex ante* delle situazioni, ma non deve essere portata al punto di divenire co-determinazione delle scelte operative così da evitare ogni "rischio di auto-riesame". ■

[5] Riva P. "L'attestazione dei piani delle aziende in crisi. Principi e documenti di riferimento a confronto. Analisi empirica", Giuffrè, 2009.